

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

INDICE

Art. 1 – Istituzione, natura e obiettivi della Scuola.....	3
Art. 2 – Competenze della Scuola.....	3
Art. 3 – Organi della Scuola	4
Art. 4 – Competenze del/la Presidente della Scuola.....	4
Art. 5 – Composizione e competenze del Consiglio della Scuola	5
Art. 6 – Composizione e competenze della Giunta	6
Art. 7 – Supporto amministrativo e gestione dei processi di Assicurazione della Qualità	7
Art. 8 – Funzionamento degli organi della Scuola.....	7



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

Art. 1 – Istituzione, natura e obiettivi della Scuola

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni della Scuola di Economia e Diritto (di seguito anche Scuola) che rappresenta una struttura di raccordo ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo.
2. La Scuola assolve le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto dell'Università di Trento e, in particolare, assume funzioni di coordinamento e razionalizzazione di attività didattiche di comune interesse delle strutture dipartimentali che vi aderiscono, anche tramite la gestione dei CdS, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. La Scuola svolge i propri compiti e funzioni in piena autonomia, improntando i rapporti con le strutture dipartimentali che vi aderiscono al principio di leale collaborazione.
3. Aderiscono alle attività promosse dalla Scuola le seguenti strutture accademiche:
 - a) il dipartimento di Economia e Management
 - b) il dipartimento Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 2 – Competenze della Scuola

1. La Scuola, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, coordina l'attivazione e la gestione dell'offerta formativa negli ambiti condivisi tra le strutture accademiche aderenti. Tale offerta formativa include almeno 1 CdS incardinato in una delle strutture, come specificato al comma successivo.
2. In particolare, contestualmente all'istituzione della Scuola è ad essa attribuita la gestione delle seguenti iniziative didattiche:
 - a) laurea in amministrazione Aziendale e Diritto;
 - b) laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa.
3. Le strutture accademiche aderenti alla Scuola possono individuare ulteriori iniziative didattiche da sottoporre al coordinamento della Scuola, presentando una documentata istanza al Senato accademico. L'elenco delle iniziative didattiche che rientrano nel coordinamento della Scuola è riportato all'Allegato 1 del presente Regolamento, che pertanto viene aggiornato in esito alla procedura di cui al primo periodo del presente comma.



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

4. Nel caso in cui le strutture accademiche aderenti alla Scuola intendano proporre che iniziative didattiche già coordinate dalla Scuola, rientrino nuovamente nella loro competenza, deve essere espletato lo stesso iter previsto dagli artt. 31 e 32 dello Statuto per l'istituzione della Scuola.
5. La Scuola in attuazione del comma 1 del presente articolo:
 - a) svolge, in sinergia con le strutture accademiche che vi partecipano, una costante attività di consultazione delle Parti interessate riguardo sia ai profili professionali previsti dai corsi di studio e alle competenze e funzioni ad essi associate, sia all'effettivo bacino di reclutamento degli iscritti/e in relazione alla loro numerosità;
 - b) monitora il fabbisogno di personale docente per le coperture didattiche con personale di ruolo e si coordina con le Strutture accademiche riguardo ai criteri per il reclutamento dei docenti necessari a garantire la sostenibilità l'offerta formativa con personale strutturato;
 - c) prende atto delle Relazioni predisposte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti istituite nelle strutture accademiche e si attiva, in sinergia sia con le strutture accademiche aderenti, sia con gli Organi di governo, qualora necessario, per attuare le azioni di miglioramento che rientrano nel perimetro delle iniziative didattiche che coordina;
 - d) coordina i CdS nell'espletamento delle attività connesse all'Assicurazione di qualità relazionandosi oltre che con i Coordinatori/trici dei CdS anche con i Gruppi di riesame.

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il/la Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.

Art. 4 – Competenze del/la Presidente della Scuola

1. Il/La Presidente della Scuola:
 - a) rappresenta la Scuola, promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Scuola;

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni;
 - c) con proprio decreto può nominare tra i/le professori/professoresses di ruolo e ricercatori/ricercatrici delle strutture accademiche che partecipano alla Scuola e di intesa con i rispettivi Direttori/trici, dei/le delegati/e per lo svolgimento di specifiche funzioni nel rispetto delle prerogative del Consiglio;
 - d) svolge ogni altra funzione assegnatagli/le dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - e) redige annualmente il resoconto delle attività svolte, che trasmette alle strutture accademiche aderenti.
2. Il/La Presidente viene eletto/a dal Consiglio della Scuola tra i professori e le professoresses ordinari/e che fanno parte della stessa e che non siano Direttori o Direttrici di Dipartimento o di Centro. Il/La Presidente è nominato/a con Decreto del/la Rettore/Rettrice.
 3. Il/La Presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.
 4. Il/La Presidente designa tra i/le professori/professoresses membri del Consiglio della Scuola, afferenti ad un Dipartimento diverso dal proprio, un/a Presidente Vicario/a che lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il/La Presidente Vicario/a è nominato/a con decreto rettorale e resta in carica fino alla revoca o al termine del mandato del/la Presidente.
 5. In caso di dimissioni del/la Presidente, il/la Vicario/a assume le sue funzioni sino alla nomina del/la nuovo/a Presidente.

Art. 5 – Composizione e competenze del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dai Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e Centri aderenti alla Struttura di raccordo;
 - b) dai Coordinatori e le Coordinatrici dei corsi di studio afferenti alla Struttura di raccordo;
 - c) dagli/le studenti nominati/e nei Gruppi di riesame dei CdS gestiti dalla Scuola;
 - d) dai docenti e ricercatori/trici delle Strutture aderenti, titolari di insegnamenti nei CdS che afferiscono alla Scuola.
2. Il Consiglio è l'organo di gestione dell'offerta formativa della Scuola e in particolare:
 - a) su proposta delle strutture accademiche aderenti, delibera in materia di programmazione didattica,

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

compresa l'attivazione e soppressione di corsi di studio, nonché di modificazione dei rispettivi ordinamenti e regolamenti;

- b) cura la programmazione, anche su base pluriennale, la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio di propria competenza;
- c) propone ai Dipartimenti afferenti le docenze da affidare a contratto ai sensi del Regolamento di ateneo in materia;
- d) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio di propria competenza discutendo i documenti prodotti dai Gruppi di riesame dei CdS (SMA; RRC; analisi OPIS, SUA-CdS);
- e) elegge i/le Responsabili dei CdS;
- f) esprime parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti afferenti in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio dei quali ha la gestione, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la propria programmazione didattica. I Dipartimenti afferenti potranno non conformarsi a eventuali rilievi formulati dal Consiglio della Scuola, assumendo deliberazione motivata e adottata a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 6 – Composizione e competenze della Giunta

1. La Giunta della Scuola è composta da:
 - a) il/la Presidente;
 - b) i/le Direttori/trici delle strutture accademiche aderenti alla Scuola;
 - c) i Coordinatori e le Coordinatrici dei corsi di studio afferenti alla Scuola;
 - d) un/a docente o ricercatore/rice per ogni Struttura accademica nominato dal Direttore/rice tra i membri dei rispettivi Consigli;
 - e) un/a rappresentante degli/le studenti per ogni Corso di Studio gestito dalla Scuola, individuato/a tra i/le rappresentati che siedono nel Consiglio della Scuola.
2. I/le Direttori/trici dei Dipartimenti aderenti possono, sentito il/la Presidente della Scuola, nominare un/a loro delegato/a quale componente della Giunta.
3. La Giunta coadiuva il/la Presidente nell'attività istruttoria e di elaborazione di proposte:
 - a) in materia di programmazione didattica, anche mediante la formulazione di pareri vincolanti sui corsi di

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

studio di cui ha la gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) riguardo al parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti di riferimento da sottoporre al Consiglio;

c) in merito ad ogni altro ambito o iniziativa di natura strategica.

4. Alla Giunta possono essere inoltre delegate, da parte del Consiglio della Scuola, altre funzioni tra cui parte di quelle elencate al precedente articolo 5.

Art. 7 – Supporto amministrativo e gestione dei processi di Assicurazione della Qualità

1. Il supporto amministrativo alla Scuola è garantito dal Dipartimento a cui afferisce il Presidente. Tale supporto include, tra l'altro, il supporto alla gestione degli organi collegiali della Scuola e la predisposizione dei documenti relativi al processo di Assicurazione della Qualità dei CdS afferenti.

2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente per i necessari pareri relativi ai CdS afferenti alla Scuola è quella del Dipartimento in cui tali CdS sono incardinati.

Art. 8 – Funzionamento degli organi della Scuola

1. La convocazione degli Organi è effettuata dal/la Presidente tramite messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di un quarto dei suoi membri.

2. Le sedute degli Organi avvengono di norma in presenza, salvo la facoltà del/la Presidente di convocare una seduta in modalità da remoto, facendo ricorso alla videoconferenza.

3. Le funzioni di Segretario/a di ciascun Organo sono esercitate dal/la professore/a di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età. In caso di sua assenza il/la Presidente nomina il/la Segretario/a per la riunione. Il/La Segretario/a cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al/la Presidente dopo la presa d'atto. Il/La Segretario/a può essere coadiuvato/a per la verbalizzazione da un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato/a dal/la Presidente. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al/la Segretario/a.

4. Le riunioni degli Organi non sono pubbliche. Il/La Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni.



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E DIRITTO

5. Qualora nella discussione venga trattato un argomento per il quale uno/a dei/le componenti si trovi in conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione, in conformità al Codice etico dell'Università di Trento.
6. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/le componenti. Dal computo dei/le componenti sono esclusi gli/le assenti giustificati/e che abbiano trasmesso al/la Presidente una motivazione scritta della propria assenza. I/Le professori/professoressse fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
7. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei/le presenti aventi diritto al voto. In caso di parità il voto del/la Presidente determina la maggioranza. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo la richiesta motivata di voto segreto presentata da almeno 5 membri dell'Organo. Per le deliberazioni adottate a maggioranza (non all'unanimità), il verbale indica il numero di voti astenuti o contrari. Ciascun componente può chiedere che il verbale faccia specifica menzione del suo voto e della relativa motivazione.
8. I/Le rappresentanti degli/le studenti partecipano alle sedute e limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli/le studenti.
9. Qualora l'Organo debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i/le componenti in seduta fisica, il/la Presidente può convocare una seduta telematica nel corso della quale ciascun componente trasmette tramite posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli/le aventi diritto.
10. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'Organo decida di differirne l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del/la Segretario/a, all'organo o alla struttura competente.